

LO STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

art. 1 E' costituita l'Associazione di Volontariato "Stella del Mare", senza scopo di lucro, in conformità al dettato ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione di volontariato - Ente del Terzo Settore.

art. 2 La sede sociale dell'Associazione è in: *Via Salvatore Tommasi n. 86 - PESCARA.*

L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

art. 3 L'Associazione ha durata illimitata.

FINALITA' E STRUTTURA

art. 4 L'Associazione intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e della formazione educativa ed, in particolare, intende interessarsi di minori e adulti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Essa è un luogo per le famiglie, di sostegno e di risposta ai bisogni normali della vita; offre un sostegno educativo quale modalità operativa "di rinforzo" della funzione genitoriale-educativa

Lo stile dell'Associazione è quello di supportare e coadiuvare educativamente "la famiglia", nella situazione di fatto, al fine di migliorare la qualità delle relazioni al suo interno.

Essa promuove e sostiene iniziative e strutture destinate a rispondere ai bisogni derivanti da situazioni di disagio familiare, con particolare riferimento alla salvaguardia dei minori.

L'Associazione si avvale dell'apporto personale, spontaneo e gratuito dei soci e si ispira ai principi e ai valori cristiani, nel tentativo di sperimentare e attuare il metodo educativo di don Luigi Giussani.

L'Associazione non ha fini di lucro, è retta nella propria organizzazione dal principio di democraticità. Le cariche sociali sono tutte elettive e gratuite. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per i quali è espressamente vietato intrattenere ogni tipo di rapporto economico-patrimoniale con l'associazione restando nell'ambito della gratuità le prestazioni rese.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, come da normative in vigore. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ATTIVITA'



Procedente

Mura

art. 5 Per rispondere a tali finalità, l'Associazione:

- I) Intraprende iniziative di prevenzione e contrasto a qualsiasi forma di disagio e di devianza nei minori e negli adulti;
- II) Assume iniziative miranti a prevenire e contrastare la stigmatizzazione sociale delle forme di disagio e di devianza nei minori e negli adulti;
- III) Esplica attività formative (non accreditate professionalmente) e informative, in maniera diretta o in collaborazione con altri che ne hanno capacità organizzativa e riconosciuta;
 - a) Nei confronti dei genitori, per una corretta genitorialità;
 - b) Nei confronti del personale docente, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - c) Nei confronti degli studenti, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - d) Nei confronti dei Sindaci e degli Assessori ai servizi sociali dei Comuni;
 - e) Nei confronti degli avvocati patrocinanti presso i Tribunali dei Minorenni;
 - f) Nei confronti delle associazioni, in particolare verso il volontariato e la promozione sociale;
 - g) Nei confronti dei soci;
- IV) Elabora, dirige e realizza nel tempo PROGETTI EDUCATIVI che, attenti allo sviluppo globale della persona, assicurino la crescita dei valori umani, sociali, religiosi e la formazione scolastica e professionale nei minori e negli adulti, anche organizzando convegni e manifestazioni e all'occorrenza cura pubblicazioni;
- V) Promuove e diffonde la cultura dell'affido familiare;
- VI) Organizza e gestisce sportelli di ascolto e gruppi di auto-aiuto inerenti l'esercizio della funzione educativa e familiare;
- VII) Organizza manifestazioni culturali, sportive e ricreative attinenti le tematiche di cui sopra;
- VIII) Crea, promuove e gestisce comunità in cui sia possibile sviluppare, con il coinvolgimento delle famiglie, interventi sociali ed educativi a favore dei minori o comunque in favore di persone in situazione di disagio familiare;
- IX) Attua e gestisce servizi di assistenza ed ospitalità temporanei per i minori le cui famiglie si trovano in momentanea difficoltà o ne abbiano specifiche necessità;
- X) Promuove e sostiene attività di assistenza e di intervento sociali, volte a ridurre o ad eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, in stretta operatività con la rete dei servizi sociali territoriali;
- XI) Sviluppa e diffonde un'attenta lettura dei bisogni di famiglie, bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci e innovative;
- XII) Organizza, anche con la collaborazione di volontari di servizio civile, attività di assistenza e ricerca sociale;
- XIII) Svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, operazioni commerciali, finanziarie mobiliari e immobiliari, ritenute dall'organo direttivo necessarie od utili per il perseguimento degli scopi sociali e istituzionali.

SOCI

art. 6 Possono far parte dell'Associazione come soci tutti coloro che ne condividono gli scopi e lo dichiarino espressamente nella domanda.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione dei soci dipende dal giudizio del Consiglio direttivo che decide a maggioranza assoluta sull'accoglimento delle domande e provvede alla iscrizione nel libro degli Aderenti.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

Tutti i Soci Ordinari pagano un uguale contributo annuale, stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci versano annualmente la quota sociale determinata dal Consiglio direttivo. Il mancato pagamento della quota entro la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo determina la decadenza di diritto dalla qualità di socio con decorrenza immediata.

art. 7 La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.



Tristezza

M...

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il socio che non rispetta gli impegni associativi o dissente dall'orientamento educativo e culturale dell'Associazione può essere dichiarato escluso con delibera motivata del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il socio dimissionario o escluso non ha alcun diritto a richiedere quanto dato, a qualsiasi titolo, all'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

art. 8 Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito dall'Assemblea.

L'ASSEMBLEA

art. 9 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno otto giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei due terzi degli associati per le competenze sub b), e di almeno la metà più uno degli associati per le altre.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

art. 10 L'Assemblea:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;



Trattato Poles

Mura

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 11 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea che delibera sul numero di componenti; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario-tesoriere.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi:

- Eleggere il Presidente, il vice Presidente-Segretario e il tesoriere;
- Determinare eventualmente la quota associativa annuale;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Stabilire l'eventuale quota associativa e gli eventuali contributi straordinari.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera, email o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

IL PRESIDENTE

art. 12 Il presidente, eletto dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere del suo mandato.



Consiglio Direttivo

M...

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

Art. 13. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente Segretario

Art. 14. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ed esercita anche le funzioni di segretario e come tale è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 15. L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del DLgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO E GESTIONE

art. 16 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art. 17. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. Beni immobili e mobili;
- b. Donazioni, lasciti o successioni;
- c. Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 18. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

MODIFICHE E SCIoglimento

art. 19 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del DLgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 20. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

RINVIO

ART. 21. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D.lgs. 117/2017.

Letto, approvato e ratificato.

Mario M... *Micente R...*



**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

1° originale dell'atto qui
registrato il 29.1.2021 al
n. 325 serie 3
Versati Euro
(ALDO ESENTE)
con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Operatore Tributario

Camillo Controguerra

Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano